

SENTENZA
N. 1 /2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

In composizione monocratica, nella persona del giudice designato ex art. 141, c. 2, del Codice di Giustizia Contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha emesso la seguente

SENTENZA

VISTO il ricorso per resa di conto iscritto al n. 4427 del Registro di Segreteria, depositato dal Pubblico Ministero in data 23 gennaio 2020, con il quale è stata chiesta, ai sensi dell'art. 141 c.g.c., la fissazione di un termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione dei conti giudiziali per il soggetto e le funzioni di seguito indicati, in quanto tenuto a rendere il conto per le gestioni e le annualità interessate dalla segnalazione di omesso deposito della Sezione Giurisdizionale, come da tabella inserita nell'istanza della Procura e di seguito testualmente riportata:

CONTI/PERIODO	AGENTE CONTABILE
Agente contabile	Azienda Consorziale
(della riscossione)	Terme di Comano,
dell'Imposta	in persona del suo Leg. Rapp. p.t.,
provinciale di soggiorno	con sede in Stenico (TN),
dal 01/11/2015 al 31/12/2017	località Terme di Comano n. 6
	P.IVA00180160228

VISTO il decreto n. 6/2020 emesso da questo Giudice in data 6 febbraio 2020;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento d.d. 22 ottobre 2020 con cui sono stati depositati in Segreteria della Sezione i conti giudiziali degli esercizi dal 2015 al 2019 oltre ad altra documentazione pervenuta dall'Azienda Consorziale Terme di Comano;

VISTA la nota prot. n. 0001962 del 10 novembre 2020 con la quale la Segreteria di questa Sezione ha comunicato alla Procura Regionale l'avvenuto deposito dei conti giudiziali in questione;

UDITO nella camera di consiglio del 20 gennaio 2021 il Pubblico Ministero, in persona del V.P.G. Roberto Angioni, il quale, nel dare atto del regolare deposito dei conti in argomento, ha chiesto che sia dichiarato il non luogo a provvedere;

VISTO l'art. 144 c.g.c.;

RITENUTO che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese;

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.


Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per la comunicazione ai soggetti di cui all'art. 144, c. 2, c.g.c..

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2021.

IL GIUDICE DESIGNATO

(Cons. Massimo AGLI OCCHI)



Publicata mediante deposito in Segreteria il 20 GEN. 2021

Il Direttore della Segreteria

dott. Bruno Mazzon

